



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 24/07/2014**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 1 luglio 2014, n. 191**

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Riesame della D.D. n. 167/2013 in esecuzione della sentenza del Tar Puglia, Lecce Sezione prima n. 00215/2014 Reg. Prov. Coli. - parco eolico 12 MW da realizzarsi nel Comune di Ginosa (TA), località "Lama le pere" - proponente Ginosa New Energy s.r.l.

L'anno 2014 addì 1 del mese di luglio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche Energetiche, V.I.A./V.A.S., Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con sentenza n. 215 del 23 gennaio 2014, il TAR Puglia sezione di Lecce ha annullato, per le motivazioni nella stessa richiamate, la Determinazione Dirigenziale n. 167 del 20 giugno 2013 avente ad oggetto "diniego istanza di proroga della Determinazione del dirigente dell'ufficio Via e Politiche energetiche del 04.06.2008 n. 341 procedura di Valutazione di Impatto Ambientale impianto di produzione di energia elettrica da realizzare nel comune di Ginosa (TA) - proponente Ginosa New Energy s.r.l. Viale delle Imprese 3, Zona PIP - Montemesola (TA)." In particolare il Tribunale, in accoglimento delle censure mosse dalla società, ha statuito di annullare la determinazione gravata, con la quale la Regione Puglia ha espresso diniego alla istanza di proroga del provvedimento Dirigenziale n. 341/2008.

Questo Ufficio, fatti salvi gli esiti della proposizione di un eventuale giudizio di appello avverso la sentenza, con nota prot. n. 0001920 del 21.02.2014 dava esecuzione alla pronuncia del TAR Lecce n. 215/2014, procedendo alla reiterazione ed alla rinnovazione dell'istruttoria orientata alla verifica dei requisiti di concedibilità della proroga dell'efficacia della Determinazione n. 341/2008.

Considerato che:

Le motivazioni su cui si basava il diniego di proroga riguardavano l'ubicazione critica sotto il profilo della sicurezza pubblica degli aerogeneratori contrassegnati dai numeri G2, G5, G6 e G7, posizionati in prossimità di quattro fabbricati di cui tre utilizzati come ricovero per attrezzi ed un quarto adibito a civile abitazione (villetta) con annesso fabbricato anch'esso utilizzato come ricovero per attrezzi (fig. 1).

La società proponente nelle controdeduzioni al preavviso di rigetto (nota prot. n.5048 del 27.05.2013) dell'istanza di proroga dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 341/2008 evidenziava che "tre dei quattro edifici [...] sono dei magazzini per ricovero mezzi agricoli (due sono fabbricati rurali con copertura in cemento amianto, il terzo è un locale singolo, 3mx3m), nessuno dei quali dotato di servizi igienici e dei requisiti dalle normative vigenti in materia di abitabilità sia per uso residenziale che

industriale... mentre il quarto edificio è una civile abitazione, il cui proprietario è anche titolare del terreno sul quale è prevista la installazione della turbina G5 e ha già sottoscritto il proprio consenso per tale installazione”.

Rilevato che:

Dall'analisi dell'ortofoto volo 2011 del S.I.T. Puglia su piattaforma GIS e delle mappe catastali del Comune di Ginosa in possesso dello scrivente Ufficio, è emerso che:

- L'aerogeneratore AG 2 è stato posizionato nella particella n.450, foglio n. 116, a distanza di circa 65-70 m da un fabbricato ubicato presente nella particella n. 514, foglio n. 116 di cui si chiede di verificare lo stato dei fabbricati di cui trattasi;
- L'aerogeneratore AG 5 è stato posizionato nella particella n. 6, foglio n. 116, a distanza di circa 200 m da un fabbricato presente nelle particelle n. 464, 478, 479, foglio n. 116, e a distanza di compresa tra i 260 e 300 m da un fabbricato presente nelle particelle n. 515 e 516, foglio n. 116 di cui si chiede di verificare la distanza tra AG 5 e i fabbricati richiamati;
- l'aerogeneratore G6 è stato posizionato nella particella n. 447, foglio n. 116 a distanza di circa 90 m da un fabbricato presente nella particella n. 440, foglio n. 116, di cui si chiede di verificare lo stato del fabbricato di cui trattasi.

Considerato che:

Lo scrivente Ufficio, con nota prot. A00\_089\_2023de1 25.02.2014, alla luce di quanto evidenziato dai Giudici amministrativi della nella succitata sentenza, chiedeva al Comune di Ginosa anche a mezzo del controllo di vigilanza del Comando di Polizia Municipale, l'effettuazione di un sopralluogo congiunto sulle aree interessate dal progetto, nonché ogni supporto documentale in merito allo stato dei luoghi.

Dopo interlocuzioni a mezzo mail tra Società proponente e gli Enti interessati, in data 03.04.2013 si effettuava un sopralluogo tecnico nel Comune di Ginosa, località "Lama di Pere" al fine di verificare lo stato dei luoghi di pertinenza del parco eolico in oggetto nonché lo stato di alcuni recettori sensibili, la cui limitata distanza dagli aerogeneratori identificati dalla sigla G2, G5, G6 e G7 determinava criticità ambientali sotto il profilo della sicurezza pubblica (i.e. rischi da gittata e impatto acustico).

Durante il sopralluogo:

- è stato osservato lo stato dei luoghi dell'area di pertinenza del parco eolico proposto e le aree contigue, caratterizzate dall'alternanza di vigneti, uliveti e seminativi,
- sono stati rilevati, in prossimità dell'area di pertinenza del parco eolico proposto, impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici - foto 2).
- è stato verificato lo stato dei recettori sensibili ubicati in posizione critica rispetto agli aerogeneratori G2, G5, G6 e G7. In dettaglio è stato rilevato che:
  - in prossimità dell'aerogeneratore G2 (circa 70 m) è presente un fabbricato in buone condizioni, adibito presumibilmente a deposito per attrezzi, posizionato di fianco ad un vigneto (foto 2);
  - in prossimità dell'aerogeneratore G6 (circa 90 m) è presente all'interno di una particella regolarmente coltivata, un fabbricato in buone condizioni adibito presumibilmente a deposito per attrezzi (foto 3);
  - in prossimità dell'aerogeneratore G5 (circa 200 m) è presente un fabbricato in buone condizioni adibito ad abitazione (villetta) con annessa struttura adibita a deposito per attrezzi (foto 4);
  - in prossimità dell'aerogeneratore G5 (circa 250 m) è presente un fabbricato in condizioni discrete adibito presumibilmente a deposito per attrezzi (foto 5).

Con nota prot. n. A00\_089\_3489 del 08.04.2014, lo scrivente Ufficio inviava alla Società proponente il verbale di sopralluogo congiunto effettuato in data 03.04.2014;

La Società con nota acquisita al prot. n. A00\_089\_3738 del 15.04.2014, inviava le proprie osservazioni al succitato verbale osservando come non fosse da ritenere appropriate le espressioni "buone condizioni", in riferimento al fabbricato posizionato in prossimità dell'aerogeneratore G 2, e "discrete condizioni" in riferimento al fabbricato posizionato in prossimità dell'aerogeneratore G 5; con riferimento

agli impianti fotovoltaici rilevati durante il sopralluogo, evidenziava che gli stessi sono stati realizzati successivamente alla richiesta di proroga della D.O. 341/2008 di verifica di assoggettabilità a VIA dell'impianto in oggetto;

Il Comune di Ginosa con nota acquisita al prot. n. A00\_089\_4261 del 30.04.2014, comunicava la non ricorrenza di situazione conflittuali con la sicurezza pubblica in prossimità dell'ubicazione degli AG 2, 5 e 6.

Lo scrivente Ufficio con nota prot. n. A00\_089\_3916 del 18.04.2014 attesa la necessità di dover provvedere alla definizione del procedimento di riesame della D.D. n. 167/2013, chiedeva all'ARPA Puglia di voler fornire un contributo istruttorio in merito ai potenziali impatti cumulativi e alla sicurezza pubblica derivanti dalla realizzazione del parco eolico proposto, in virtù degli impianti fotovoltaici rilevati durante il sopralluogo del 03.04.2014, ed ai fabbricati ubicati in posizione critica rispetto al posizionamento degli aerogeneratori di progetto;

Con nota acquisita al prot. n. A00\_089\_5119 del 29.05.2014, l'ARPA Puglia - DAP di Taranto, trasmetteva il proprio contributo istruttorio richiesto, rilevando che [...] per il progetto proposto non è soddisfatto il secondo criterio (ARPA Puglia - Linee Guida per la valutazione della compatibilità ambientale - paesaggistica di impianti eolici, ndr) per lo valutazione degli impatti cumulativi (pag.25) in quanto nell'area buffer di 2 km dallo linea perimetrale degli aerogeneratori sono presenti i due impianti fotovoltaici già riscontrati durante il sopralluogo [...]. In dettaglio, evidenziava che [...] gli impianti fotovoltaici realizzati sono prossimi all'impianto eolica in istruttoria; infatti l'aerogeneratore G5 sarebbe collocato a soli 540 metri dall'impianto fotovoltaico realizzato mentre l'aerogeneratore G8 sarebbe collocato a soli 110 metri dall'altro fotovoltaico realizzato". Rilevava, inoltre, che nella tabella riassuntiva riportata a pag. 8 della Relazione 9 "Calcolo della gittata degli elementi rotanti", redatta dal proponente, il valore della gittata massima relativo ad un frammento di pala di 5 m è pari a 299,5 m, distanza di gran lunga superiore alla distanza dei fabbricati rilevati in prossimità degli aerogeneratori G2, G5, G6 e G7,rendendo di fatto [...] il progetto in esame, nella configurazione proposta ed in relazione allo stato aggiornato dei luoghi non... compatibile sul piano ambientale e per aspetti di sicurezza per vicinanza di aerogeneratori ad altri impianti già realizzati e all'unità abitativa, e, pertanto la valutazione tecnica è negativa.

Dopo aver più volte richiesto per le vie brevi ma senza alcun esito, al Comune di Ginosa, la necessità di acquisire un ulteriore contributo istruttorio in ordine ai procedimenti autorizzativi relativi ai richiamati impianti fotovoltaici, lo scrivente rappresentava quanto sopra formalmente, con nota prot. n. A00089\_4810 del 20.05.2014.

Per quanto su rappresentato e in considerazione del dettagliato contributo istruttorio fornito dall'ARPA Puglia, di cui si condividono i contenuti anche in riferimento all'attività istruttoria compiuta dall'Ufficio con nota prot. 5746 del 16.06.2014 ai sensi e per gli affetti dell'art. 2 comma 2 del Reg. Reg. n. 10 del 17 maggio 2011 e dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., inoltrava formale preavviso di diniego relativamente al procedimento in oggetto.

Lo scrivente invitava pertanto la società a trasmettere le proprie osservazioni ai sensi della normativa sopra richiamata rilevando che, in difetto di queste ultime, avrebbe provveduto all'emanazione del provvedimento definitivo sulla base della documentazione già in atti.

Alla data di adozione del presente provvedimento non risultano pervenute osservazioni da parte della società proponente.

Il Comune di Ginosa con nota del 12.06.2014 acquisita al protocollo dello scrivente Servizio n. 6129 del 26.06.2014 in riscontro alla precedente nota dello scrivente prot. 4810 del 20.05.2014 trasmetteva copia dei titoli abilitativi dei parchi fotovoltaici contermini ai generatori da voi evidenziati oltre che le planimetrie stralcio con l'ubicazione delle FER di interesse.

Dall'analisi compiuta dallo scrivente Ufficio in ordine alla documentazione trasmessa dal competente Comune, contrariamente a quanto asserito da Società proponente nella nota del 10 aprile 2014 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 3738 del 15.04.2014 nominata "Osservazioni al Verbale

di sopralluogo tecnico del 03.04.2014”, nonché nella perizia giurata del 24.05.2011. a firma degli ingg. De Cesare e De Padova, emerge come tutti i parchi fotovoltaici sono stati autorizzati dall’Amministrazione comunale in data antecedente (precisamente tutti nel mese di novembre 2010) alla richiesta di proroga del 24.05.2011 della Determinazione di assoggettabilità a VIA dell’impianto eolico in oggetto, presentata da Ginosa New Energiv.

Con nota dei 26.06.2014 acquisita al protocollo dello scrivente Servizio n. 6328 del 01.07.2014 Società ricorrente controdeduceva al preavviso di diniego ritualmente notificato asserendo la “valenza esecutiva” della sentenza n. 215/2014 del Tar Puglia sede di Lecce, sulla scorta della quale lo scrivente Ufficio avrebbe dovuto conformarsi sic e simpliciter al dictum innanzi richiamato, limitandosi all’analisi delle distanze relative agli aereogeneratori G2 e G6.

Preme rilevare come nel caso di specie, contrariamente a quanto rappresentato nelle osservazioni inoltrate da società ricorrente, la riedizione del procedimento amministrativo avviata senza indugio dallo scrivente con nota prot. n. 1920 del 21.02.2014 non poteva di certo recepire acriticamente senza alcun margine istruttorio e valutativo la pronuncia del Tar Lecce. Difatti non si evince in alcun passaggio della richiamata sentenza l’obbligo per l’amministrazione regionale di conformarsi in maniera vincolata e stringente ai rilievi dei Giudici amministrativi, tenendo debitamente conto che come lo scrivente si sia scrupolosamente attenuto alle censure sollevate in sentenza, compiendo una celere e dettagliata attività istruttoria solo ed elusivamente sulla scorta dei rilievi mossi dal giudice di prime cure.

Non corrisponde parimenti al vero la circostanza rappresentata da Ginosa New Energy s.r.l. quando nelle controdeduzioni sostiene “l’acritico recepimento dei parere reso dall’Arpa Puglia”.

Di fatti, il richiamato parere è stato oggetto di un ulteriore approfondimento istruttorio da parte dell’Ufficio Via-Vas che ha accertato e riscontrato le concorrenti criticità evidenziate dall’Agenzia Regionale.

TUTTO CIO' PREMESSO,

PRESO ATTO delle risultanze emerse durante l’istruttoria;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla conclusione del procedimento attivato con nota prot. n. 0001920 del 21.02.2014 con la quale si dava esecuzione alla pronuncia del TAR Lecce n. 215/2014, procedendo alla reiterazione ed alla rinnovazione dell’istruttoria orientata alla verifica dei requisiti di concedibilità della proroga dell’efficacia della Determinazione n. 341/2008.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A/V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa; VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA la sentenza del Tar per la Puglia, Sezione di Lecce n. 215/2014 Reg. Prov. Coli.;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Reg. Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20/05/2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza.

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie delta riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di concludere il procedimento di riesame avviato con la nota dell'Ufficio VIA/VAS avente prot. n. n. 0001920 del 21.02.2014 con la quale si dava esecuzione alla pronuncia del TAR Lecce n. 215/2014, al fine di procedere alla reiterazione ed alla rinnovazione dell'istruttoria orientata alla verifica dei requisiti di concedibilità della proroga dell'efficacia della Determinazione n. 341/2008.

- di esprimere parere sfavorevole all'istanza di proroga di cui al riesame della Determinazione Dirigenziale n. 167/2013 per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Ginosa (TA) denominato "parco eolico 12 MW da realizzarsi nel Comune di Ginosa (TA), località "Lama le pere" - proponente Ginosa New Energy s.r.l. di notificare il presente provvedimento alla società proponente l'intervento a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energie rinnovabili, Reti ed efficienza energetica, al Servizio Assetto del

Territorio, al Comune di Ginosa, alla Provincia di Taranto, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia, al Mibac - Direzione Regionale, Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, al Micab, Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia e, in particolare, sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla Sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il responsabile del Procedimento

Avv. Francesco Di Bello

Il funzionario istruttore

Dott. Gaetano Sassanelli

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 7 (sette) facciate inclusa la presente, è pubblicato sull'Albo istituito presso l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente - Servizio Ecologia - Viale delle Magnolie, 6-8 - Zona Industriale Bari - Modugno, dove resterà affisso per dieci giorni lavorativi consecutivi, a partire dall'1/07/2014.

Il presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 c. 3 del DPGR n. 161 del 22/02/20108 viene pubblicato all'Albo telematico nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)